

Sentenza n. 215 del 9 marzo 2005

Pubblica udienza del: 23 febbraio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Giuseppe Daniele

TESTO:

SENTENZA

sui ricorsi riuniti nn.795 e 796 del 2004 proposti, rispettivamente, da ***, rappresentati e difesi dall'avv. Gerardo Villanacci, elettivamente domiciliati in Ancona alla Piazza Cavour n. 2, presso l'avv. Maurizio Miranda;

contro

l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di MACERATA, in persona del Presidente pro-tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti

- di ***, rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Ballesi e Giorgio Ballesi, elettivamente domiciliato in Ancona presso la Segreteria del Tribunale;

- di ***, non costituito in giudizio (ric. n.796 del 2004);

del GRUPPO di CANDIDATI alla carica di consigliere provinciale contraddistinto dal contrassegno "Libertas – UDC", in persona del presentatore sig. ***, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua, delle elezioni amministrative del 12/13.6.2004 e successivo ballottaggio del 26/27.6.2004 per il rinnovo del Consiglio della Provincia di Macerata e per la elezione diretta del Presidente, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, compreso il provvedimento di proclamazione degli eletti, nella parte in cui

non è stato assegnato un seggio ulteriore al gruppo di candidati alla carica di consigliere provinciale contraddistinto dal contrassegno “Alleanza Nazionale”, attribuito invece al gruppo di candidati contraddistinto dal contrassegno “Libertas – UDC”, e per la conseguente sostituzione – previa attribuzione di una migliore cifra elettorale al gruppo “Alleanza Nazionale”, di una migliore cifra individuale ai ricorrenti, candidati alla carica di consigliere provinciale con il gruppo “Alleanza Nazionale”, e di un miglior collocamento degli stessi nella graduatoria dei candidati alla carica di consigliere provinciale del medesimo gruppo, ai sensi dell’art. 75, comma 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – di candidato erroneamente proclamato eletto con quello avente diritto alla carica.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bottacchiari Giorgio;

Vista la propria ordinanza 13 novembre 2004, n.150;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Consigliere Giuseppe Daniele;

Uditi l’avv. Stefano Filippetti, su delega dell’avv. Gerardo Villanacci, e l’avv. Carlo Ballesi, per le parti rispettivamente rappresentate;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

1.- Innanzi tutto il Tribunale deve confermare la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati – ai fini della loro decisione con unica sentenza – già disposta con l’ordinanza 13 novembre 2004, n. 150.

2.- Sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, formulata dalla difesa del ***, di inammissibilità dei ricorsi per omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eletti degli altri gruppi della medesima coalizione.

Va infatti osservato che controinteressati ai ricorsi in esame sono unicamente i signori *** (quest'ultimo relativamente al ricorso n. 796 del 2004), ritualmente evocati in giudizio, e non anche tutti gli eletti degli altri gruppi della medesima coalizione, che anche nel caso di accoglimento delle impugnative non subirebbero alcun pregiudizio, conservando pur sempre la carica di consigliere provinciale.

3.- Nel merito, i ricorsi sono fondati e debbono essere accolti.

Sulla base dei dati acquisiti a seguito dell'incombente istruttorio, è risultato che il candidato *** ha riportato nella sezione elettorale n. 2 di Apiro del Collegio XX di Pollenza n. 55 voti; conseguentemente, la somma dei voti validi riportati dal medesimo candidato in tutte le sezioni elettorali del Collegio di Pollenza è pari a 1013 e pertanto la somma dei voti validi riportati dai candidati alla carica di consigliere provinciale in tutte le sezioni del Collegio di Pollenza è pari a 5468.

Provvedendo, sulla base dei medesimi dati, a rideterminare la cifra elettorale conseguita da ciascuno dei gruppi dei candidati collegati al candidato alla carica di Presidente della Provincia sig. ***, e la ripartizione fra i suddetti gruppi del numero dei seggi ad essi complessivamente spettante (come da prospetti allegati alla relazione di verifica), è risultato che al gruppo "Forza Italia" spettano 5 seggi, al gruppo "Alleanza Nazionale" spettano 4 seggi (in luogo dei 3 attribuiti per effetto degli atti impugnati) ed al gruppo "Libertas - UDC" spettano 2 seggi (in luogo dei 3 attribuiti per effetto degli atti impugnati).

Sempre alla luce delle risultanze della verifica, dalla determinazione della cifra individuale relativa a ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, appartenente ai gruppi collegati al candidato alla carica di Presidente della Provincia ***, è risultata la seguente graduatoria degli aventi titolo all'elezione alla carica di consigliere provinciale (come da prospetti allegati alla relazione di verifica):

- per il gruppo "Forza Italia", ***;
- per il gruppo "Alleanza Nazionale", ***;
- per il gruppo "Libertas – UDC", ***.

4.- Pertanto, in relazione all'esito dei riscontri suddetti, i ricorsi debbono essere accolti, attesa la fondatezza della denunciata illegittima mancata attribuzione di n. 50 (cinquanta) voti di preferenza nella sezione elettorale n.2 del Comune di Apiro in favore del candidato ***, e la conseguente variazione della cifra elettorale del gruppo "Alleanza Nazionale", nonché della cifra individuale del medesimo candidato ***.

L'accoglimento dei ricorsi comporta che i risultati elettorali di che trattasi debbono essere corretti *in parte qua*, nel senso che deve essere proclamato eletto quale consigliere provinciale il sig. ***, appartenente al gruppo "Alleanza Nazionale" in luogo del sig. ***, appartenente al gruppo "Libertas – UDC".

5.- Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei due giudizi.”
